



Mobilità 2020-2021

Istruzioni per l'uso

A cura di Antonietta Toraldo

La normativa

- L'ordinanza Ministeriale disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico **2020/21** e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo siglato il 6 marzo 2019.

Blocco triennale

- **Elenchiamo le categorie di docenti che non possono produrre domanda a causa dei blocchi previsti dal CCNI e dall'OM**
- **BLOCCO TRIENNALE nella stessa scuola a partire dall'a.s. 2019-20**
- Riguarda i docenti che **hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale** o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del **codice di distretto sub comunale**.
- Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase **da posto comune a sostegno e viceversa**, nonché per la mobilità professionale.
- **Il vincolo triennale non si applica** ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- **Il blocco non si applica** nemmeno per i docenti che hanno ottenuto trasferimento per il 2019/2020 in una scuola che non hanno espresso nelle preferenze della domanda di mobilità, ma sono stati soddisfatti su preferenze sintetiche di provincia, distretto o comune.

Blocco quinquennale

- **BLOCCO QUINQUENNALE** nella stessa scuola di assunzione per i docenti della scuola secondaria immessi in ruolo ai sensi del **DM 631/2018**
- Riguarda i docenti che sono inseriti nella graduatoria FIT di cui al DM 631 del 25/09/2018 assunti entro il 31 dicembre 2018 o mesi successivi. Per questi docenti il blocco parte dal 1 settembre 2019.
- I docenti assunti da graduatoria FIT entro il 31 agosto 2018 non rientrano nel blocco quinquennale.
- **BLOCCO QUINQUENNALE** nella stessa scuola di assunzione previsto dalla **legge 159 del 20/12/2019**
- Riguarda tutti i docenti che saranno assunti nell'a.s. 2020/21 indipendentemente dal canale di reclutamento GAE o GM. Il blocco riguarda non solo i trasferimenti e passaggi ma anche le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.

Scadenzario

- Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al **28 marzo 2020** ed il termine ultimo è fissato al **21 aprile 2020**. (on line)
- Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al **4 maggio 2020** ed il termine ultimo è fissato al **28 maggio 2020**. (on line)
- Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al **1° aprile 2020** ed il termine ultimo è fissato al **27 aprile 2020**. (on line)

•

Publicazione movimenti

- per il personale docente, **ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali**, per tutti i gradi di istruzione, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **5 giugno 2020**, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al **26 giugno 2020**;
- per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **22 giugno 2020**, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al **10 luglio 2020**;
- per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il **8 giugno 2020**, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al **2 luglio 2020**.

Preferenze esprimibili (art. 6)

- Ciascun docente può esprimere con un'unica domanda fino a **quindici preferenze** indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (**comune o distretto**) sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso è possibile esprimere anche codici sintetici di **una o più province**.
- In pratica è possibile esprimere nella stessa domanda anche 15 preferenze per 15 province diverse.
- I docenti possono chiedere anche la COE. Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (art. 11, comma 6 **del CCNI mobilità 6.3.2019**), consentendosi anche cattedre orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 11 del CCNI 2019, **l'assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.**

Aliquote mobilità

Aliquote mobilità interprovinciale e professionale (art. 8 comma 6)

2020-21

- 50% immissioni in ruolo
- 30% mobilità interprovinciale
- 20% mobilità professionale

Docenti soprannumerari (artt. 20 e 21)

- Per tali docenti **non si applica il vincolo triennale.**
- Essi partecipano ai movimenti a domanda con il loro punteggio senza alcuna precedenza.
- Se non soddisfatti nel movimento a domanda vengono trasferiti d'ufficio in una scuola del comune di titolarità.
- Se non soddisfatti nel comune di titolarità per carenza di posti, il trasferimento avviene in una **scuola della provincia** secondo l'ordine di viciniorietà tra comuni **partendo dal comune di titolarità.**
- In mancanza di posti restano in **soprannumero sulla provincia.**

Docenti in esubero provinciale (art. 2 comma 3)

- I docenti titolari in una provincia, ma privi di titolarità di scuola, **partecipano alla mobilità a domanda volontaria.**
- In caso di esito negativo della domanda volontaria vengono **trasferiti d'ufficio** su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, **a partire dalla prima preferenza espressa** secondo la tabella di viciniorità tra comuni.

Docenti in esubero nazionale (art. 2 comma 4)

- I docenti in esubero nazionale partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse (III fase).
- Nel caso di non soddisfacimento della domanda volontaria **vengono trasferiti d'ufficio** su una provincia del territorio nazionale a **partire dalla prima preferenza espressa** secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.
- Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d'ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo.

Precedenze (art. 13)

Restano invariate le precedenze.

Con la reintroduzione dei codici comune e distretto chi si avvale della precedenza di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104 ne può beneficiare a condizione che abbia espresso come **prima preferenza il comune o distretto sub comunale** (in caso di comuni con più distretti) ove risulti domiciliato il disabile che assiste.

Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Assegnazione ai plessi per le istituzioni scolastiche con codice unico (art. 3 comma 5)

- Per l'assegnazione del personale ai plessi ubicati in comune diverso da quello della sede di organico è prevista **la contrattazione d'istituto**. Tale assegnazione deve essere stabilita salvaguardando la **continuità didattica** e il criterio di **maggior punteggio nella graduatoria d'istituto**, tenuto conto anche delle precedenza di cui all'art. 13.
- La contrattazione deve concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento.

Documentazione da allegare alla domanda

- Tutta la documentazione va allegata in forma digitalizzata alla domanda su IOL.
- Solo la documentazione sanitaria va consegnata alla scuola di servizio in forma cartacea (si consiglia di inserirla anche a corredo della domanda digitale).

Quali sono le autodichiarazioni indispensabili?

Vanno dichiarati tutti quei titoli di servizio, generali ed esigenze di famiglia che danno diritto ad un punteggio.

Titoli di servizio

- dichiarazione dell'anzianità di servizio (allegato D)
- dichiarazione di servizio continuativo (allegato F)
- dichiarazione di punteggio aggiuntivo (bonus)

Titoli generali

- dichiarazione dei titoli posseduti es. Idoneità a concorso, master, specializzazioni.

Esigenze di famiglia

- Dichiarazione attestante il diritto al ricongiungimento e dell'esistenza dei figli minori
- Dichiarazioni per usufruire delle precedenzae previste dall'art. 13 (legge 104 ecc.)

REVOCHE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE

- Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare le preferenze già espresse.
- È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale dall'art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.